

Agente e rappresentate di commercio*

Normativa di riferimento

La Legge 3 maggio 1985, n. 204, “Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio”, all’art. 5, ha individuato una serie di requisiti per l’iscrizione, presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, degli Agenti e rappresentanti di commercio, i quali devono *“aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni”*.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, all’art. 74 (Attività di agente e rappresentante di commercio), comma 1, ha soppresso il ruolo di cui all'articolo 2, della legge n. 204/1985. Il successivo comma 2, come modificato dall’art. 12, del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ha stabilito che detta attività è soggetta a *“segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”*. Il comma 5, poi, ha stabilito che *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale”*.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 1750 del 29 dicembre 2015 e ss.mm.ii., ha approvato la seguente scheda di qualificazione:

- **“Agente e rappresentate di commercio”**.

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.